



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 91

del 28/12/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2017 – ART. 20
D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II..**

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 18:45 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
CARUSO Angelo - Sindaco	X	
CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale	X	
UZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale	X	
LIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale		X
MUROLO Umberto - Consigliere Comunale	X	
D'AMICO Michela - Consigliere Comunale		X
ETTORRE Luciana - Consigliere Comunale	X	
CIMINI Anna Rita - Consigliere Comunale	X	
FIORITTO Alfredo - Consigliere Comunale	X	
DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale	X	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Daniele - Consigliere Comunale	X	

Partecipa il Segretario Generale MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , FRANCO CASTELLANO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Il Sindaco introduce l'argomento e rende noto che la procedura ad evidenza pubblica, esperita per la vendita della partecipazione detenuta nel Consorzio P.M.I. Alto Sangro - Soc. Cons. a r.l., ha avuto esito negativo. Al termine la Presidente apre la discussione.

Fioritto Alfredo annuncia il voto favorevole del Gruppo, trattandosi di un adempimento di legge. Raccomanda che nel corso della trattativa privata, per la dismissione della partecipazione detenuta nel Consorzio P.M.I., si assicuri la congruità del prezzo di cessione, evitando un ribasso eccessivo. Chiede, altresì, che il Comune eserciti un controllo sulla corretta gestione del personale da parte della partecipata Castel di Sangro Servizi S.r.l., affinché le assunzioni vengano effettuate secondo le procedure ordinarie, attraverso selezioni e concorsi.

Si passa alla votazione.

CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato "Decreto correttivo") reca *il Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica* (T.U.S.P.);
- ai sensi dell'art. 24, comma 1, del predetto Decreto, le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2;

VISTO il comma 1 art. 20 del sopraccitato art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche - del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

PRESO ATTO altresì che il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., all'art. 2, intende quale partecipazione indiretta *la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*;

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un Accordo di Programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, attraverso un contratto di Paternariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.P.S., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.P.S.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad € 500.000,00 (combinato disposto articoli 20, comma 2, lett. d) e 26, comma 12 - quinquies);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati di cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATE le norme dell'Ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei Comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'Ente e dei servizi pubblici di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 13 del T.U.EE.LL., che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'art. 112 del T.U.EE.LL. che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati, a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato fatto secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il Comune di Castel di Sangro alla data del 31/12/2017 deteneva le seguenti partecipazioni dirette:

1. Castel di Sangro Servizi S.r.l. - partecipazione totalitaria (100%);
2. Consorzio P.M.I. Alto Sangro - Soc. Cons. a r.l. - partecipazione pari al 25,86%;
3. S.A.C.A. Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A. - partecipazione pari al 5,26%;
4. COGESA S.p.A. - partecipazione pari allo 0,083% (n. 1 azione);

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29/09/2017 avente ad oggetto: "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D giugno .Lgs. 19 agosto 2016, n. 1*" - *Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione*" con la quale si è disposto, tra l'altro, in merito:

al mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie dirette, detenute alla data del 23 settembre 2016:

- Castel di Sangro Servizi S.r.l. - partecipazione totalitaria (100%);
- S.A.C.A. Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A. - partecipazione pari al 5,26%;
- COGESA S.p.A. - partecipazione pari allo 0,083% (n. 1 azione);

- all'alienazione della seguente partecipazione diretta, in quanto ricadente in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, dalla lett. b) alla lett. g) del TUSP con particolare riferimento al comma 2, lett. d) - Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 26, comma 12 quinquies):

- Consorzio P.M.I. Alto Sangro - Soc. Cons. a r.l., partecipazione pari al 25,86%, alle seguenti condizioni:
 - a) alienazione della partecipazione detenuta dal Comune entro un anno dalla data del presente provvedimento;
 - b) tenendo conto del valore a patrimonio netto della partecipazione risultante dall'ultimo Bilancio o secondo criteri di valutazione di maggior vantaggio per l'Amministrazione;

- c) nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione e fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;
- d) di fare salvi, eccezionalmente, nel caso di procedura di evidenza pubblica andata deserta, il ricorso alla negoziazione diretta con un singolo acquirente di cui all'art. 10, comma 2, secondo periodo TUSP o l'esercizio del diritto di recesso;

RICHIAMATA altresì la *Determinazione dirigenziale n. 478 del 22/11/2018 ad oggetto "ESECUZIONE DELIBERAZIONI DI C.C. n. 65/2017 e G.C. n. 151/2018. ALIENAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' "CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. CONS. A R.L. - ESPERIMENTO ASTA PUBBLICA. PRESA D'ATTOVERBALE DI GARA SEDUTA DESERTA", con cui si è preso atto delle risultanze del verbale di gara da cui si rileva che l'asta pubblica per la cessione della partecipazione detenuta dal Comune nel Consorzio PMI Alto Sangro - Soc. Cons. a r.l. è risultata deserta;*

CONSIDERATO che si è provveduto ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Castel di Sangro detiene partecipazioni, come dall'Allegato "A" alla presente deliberazione;

DATO CONTO degli esiti della ricognizione ordinaria effettuata, dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta e di seguito riportati:

- **partecipazioni riconducibili all'alveo delle casistiche di cui all'art. 4**

TUSP: comma 2, lett. a):

- S.A.C.A S.p.A.
- COGESA S.p.A.

comma 2, lett. d)

- Castel di Sangro Servizi S.r.l.

- **partecipazioni che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2,**

Nessuna

- **partecipazioni che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, dalla lett. b) alla lett. g) del TUSP:**

- Consorzio P.M.I Alto Sangro - Soc. Cons. a r.l.,

VERIFICATO quindi che:

- in base a quanto sopra, sussistono le condizioni per il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti partecipazioni, in quanto riconducibili alle categorie di cui all'art. 4 ed ai requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e non ricadenti in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2:
 - a) Castel di Sangro Servizi S.r.l. - partecipazione totalitaria (100%);
 - b) S.A.C.A.- Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A. - partecipazione pari al 5,26%;
 - c) COGESA S.p.A. - partecipazione pari allo 0,083% (n. 1 azione);

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti - Sez. Autonomie n. 19/SEZAUT2017/INPR, del 19/07/2017, recante Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016 e Linee Guida del Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

VISTI:

- il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Generale;
- il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza, dal Responsabile del Settore IV;
- il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore II;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione, indetta dal Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

Votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Con richiamo alle premesse,

1. DI APPROVARE la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2017, accertandole come dall'Allegato "A" alla presente, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa, il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie dirette:

- Castel di Sangro Servizi S.r.l. - partecipazione totalitaria (100%);
- S.A.C.A. Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A. - partecipazione pari al 5,26%;
- COGESA S.p.A. - partecipazione pari allo 0,083% (n. 1 azione);

3. DI DARE ATTO dell'esito negativo della procedura di evidenza pubblica esperita per la alienazione della partecipazione detenuta nel Consorzio P.M.I. Alto Sangro – Soc. Cons. a r.l. e che si procederà secondo quanto previsto al punto 2, ultimo periodo, del dispositivo della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29/09/2017;

3. DI INCARICARE i competenti Uffici comunali per l'adozione degli atti consequenziali alla presente;

4. DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

5. DI DISPORRE CHE:

- la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le Società partecipate dal Comune,
- l'esito della ricognizione ordinaria di cui alla presente deliberazione sia comunicato al MEF con l'apposito applicativo *Partecipazioni* del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P. e

dall'art. 21, del Decreto correttivo e resa disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo Decreto;

Infine, RILEVATA l'urgenza a provvedere,
con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente
F.to Franco Castellano

Il Segretario Generale
F.to Marisa D'Amico

Il Consigliere Anziano
F.to Uzzeo Vincenzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 18/01/2019 al 02/02/2019.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to (Davide D'Aloisio)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 18/01/2019

Il Responsabile del Settore
(Davide D'Aloisio)